

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 893)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 1° Commissione permanente (Affari costituzionali, organizzazione dello Stato, Regioni, disciplina generale del rapporto di pubblico impiego) della Camera dei deputati nella seduta dell'11 dicembre 1959 (V. Stampato n. 881)*

**d'iniziativa del deputato VINCELLI**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA

IL 24 DICEMBRE 1959

**Norme integrative delle disposizioni transitorie dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3**

### DISEGNO DI LEGGE

#### *Articolo unico.*

Ai fini del computo dell'anzianità di servizio richiesta per l'ammissione agli scrutini di promozione a consigliere di 2<sup>a</sup> classe od a segretario aggiunto, e qualifiche equiparate, nonchè per l'ammissione ai concorsi di merito distinto ed agli esami di idoneità per la promozione a direttore di sezione od a primo segretario, e qualifiche equiparate, il servizio prestato anteriormente al 1° luglio 1956 nei soppressi gruppi *B* e *C* dagli impiegati inquadrati al 30 giugno 1956 nell'attuale carriera di appartenenza, o inquadrati dopo tale data in seguito a concorsi banditi anteriormente al 1° luglio 1956, è

valutato alle condizioni e secondo i limiti previsti rispettivamente dall'articolo 2 del regio decreto 2 maggio 1940, n. 367, e dall'articolo 21 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le promozioni a consigliere di 2<sup>a</sup> classe od a segretario aggiunto conferite agli impiegati di cui al primo comma sono riportate, con esclusione delle competenze arretrate, alla data di compimento dell'anzianità complessiva indicata nell'articolo 1 del regio decreto 2 maggio 1940, n. 367, se più favorevole.

Restano fermi i limiti di servizio minimi stabiliti dagli articoli 201, secondo comma, e 207, terzo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.